



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 175

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 14/DDL del 30 dicembre 2022)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 24 BIS DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE "GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE". AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 gennaio 2023.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 24 BIS DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE "GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE". AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE

Relazione:

L'art. 24-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (articolo introdotto in fase di conversione dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108), definisce e disciplina la nuova "Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche".

La norma prevede che siano assoggettati ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma competente la costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e le infrastrutture indispensabili all'attività delle strutture ricettive medesime.

L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le

amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite Conferenza dei servizi decisoria.

La norma, al comma 3, prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuino gli interventi assoggettati a tale autorizzazione unica, specifichino modalità e tempistiche del procedimento unico.

In attuazione di quanto disposto dalla norma nazionale, il presente disegno di legge è volto a definire l'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche regionali

L'articolo 1 della proposta normativa prevede che siano soggetti all'autorizzazione unica di cui al citato articolo 24 bis gli interventi edilizi rilevanti relativi a strutture turistiche ricettive, valutati secondo i criteri e parametri definiti dalla Giunta regionale. Tali interventi edilizi sono sottoposti alla previa verifica della rilevanza regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e, a tale scopo, è prevista la costituzione di un apposito comitato tecnico.

La procedura, da attuarsi mediante conferenza di servizi, è disciplinata dall'articolo 2 del disegno di legge in cui viene specificato altresì che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

La medesima disposizione fa comunque salva la facoltà dell'interessato di seguire l'ordinaria procedura per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

L'articolo 3 è dedicato alle modalità attuative e dispone che la Giunta regionale definisca una serie di parametri necessari ai fini dell'applicazione della

legge (criteri per la definizione di rilevanza regionale dell'intervento, la composizione e il funzionamento del Comitato tecnico, le modalità e i tempi di espletamento delle procedure, la determinazione delle tariffe relative alle spese di istruttoria).

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 24 BIS DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE "GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE". AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE

Art. 1 - Ambito di applicazione dell'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche.

1. Sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 24 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, gli interventi edilizi rilevanti relativi a strutture turistiche ricettive, valutati secondo i criteri e parametri definiti dalla Giunta regionale.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti alla previa verifica della rilevanza regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è costituito dalla Giunta regionale un apposito comitato tecnico.

Art. 2 - Procedura.

1. L'istanza di autorizzazione unica è trasmessa, in via telematica, alla competente struttura regionale. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la struttura convoca il Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 3 che, entro i successivi quindici giorni, verifica il possesso di tutti i requisiti di rilevanza; in caso di valutazione negativa l'istanza è restituita al proponente. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di restituzione, il proponente può presentare per iscritto integrazioni documentali e osservazioni, le quali sono valutate nei successivi dieci giorni dal Comitato che si esprime in via definitiva.

2. In caso di valutazione positiva, l'istanza è trasmessa al Comune territorialmente competente, il quale, entro i successivi trenta giorni, verifica la compatibilità dell'intervento con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, informandone la Regione entro i successivi cinque giorni. In caso di intervento incompatibile con le previsioni urbanistiche ed edilizie, l'istanza è restituita al proponente.

3. Qualora sussista la compatibilità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, la struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della verifica di cui al comma 2, convoca la conferenza di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Alle riunioni della conferenza di servizi possono partecipare, a titolo meramente consultivo, i soggetti proponenti.

4. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

5. È comunque salva la facoltà dell'interessato di seguire l'ordinaria procedura per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3 - Modalità attuative.

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento, definisce:

- a) i parametri e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla inclusività e alla capacità ricettiva delle strutture turistiche nonché quelli relativi alla definizione di rilevanza regionale dell'intervento;
- b) la composizione e il funzionamento del Comitato tecnico;
- c) le modalità e i tempi di espletamento delle procedure di cui all'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", anche attraverso eventuali forme di avvalimento sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) i parametri per la determinazione delle tariffe relative alle spese di istruttoria relativi all'attuazione della presente legge;
- e) le strutture regionali competenti alla gestione della procedura di cui all'articolo 2.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 comma 1, lettera d) sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie" -Tipologia 500 " Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2023- 2025.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione dell'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche....	3
Art. 2 - Procedura.....	3
Art. 3 - Modalità attuative.....	4
Art. 4 - Norma finanziaria.....	4
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4